

COMUNE DI MONTEPRANDONE (AP)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 16/12/2020 - SCADENZA PER IL VERSAMENTO DEL SALDO ANNO 2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA IMU

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

RENDE NOTO CHE

il **16 DICEMBRE 2020** scade il termine per il **VERSAMENTO DEL SALDO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER IL 2020**.

SONO SOGGETTI PASSIVI IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

SONO ESENTATI DAL PAGAMENTO:

- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019.

NON è esentata dal pagamento l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Per detta unità immobiliare è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall'art. 1, comma 747, lett. c), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

ESENZIONI PER EMERGENZA COVID-19

L'art. 78 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 **"Decreto Agosto"** ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa a:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'art. 9 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 **"Decreto Ristori"** ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del medesimo D.L. a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

VERSAMENTO

IL VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO DELL'IMPOSTA DOVUTA PER L'INTERO ANNO E' ESEGUITO A CONGUAGLIO, APPLICANDO LE ALIQUOTE APPROVATE CON DELIBERA DI C.C. N. 16 DEL 28/05/2020 E DI SEGUITO ELENCALE:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE I ‰
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,60
Unità immobiliare di cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	3,70
Abitazioni e relative pertinenze date in comodato a parenti entro 1° grado	6,60
Aree fabbricabili	10,60
Terreni agricoli non esenti	9,60
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
Uffici Banche e Assicurazioni (cat. catastale D/05)	10,60
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	1,00

- Il versamento della rata potrà essere effettuato utilizzando il modello F24 ovvero, in alternativa, il bollettino di c/c postale n.1008857615, intestato a "PAGAMENTO IMU", al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997.
- L'importo da versare, così come definito dal comma 166, art. 1 della Legge Finanziaria 2007 n. 296/06, deve essere arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
- La sola QUOTA COMUNE non deve essere versata se di importo uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

CODICI PER IL VERSAMENTO

Nel modello F24 occorre indicare il codice del Comune che, per Montepandone, è **F591**. Occorre, inoltre, distinguere la QUOTA STATO e la QUOTA COMUNE utilizzando i codici tributo di seguito indicati:

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tributi allo 0735/710826, ovvero consultare il sito alla pagina www.montepandone.gov.it.

L'IMU E' IMPOSTA IN AUTOLIQUIDAZIONE PER CUI L'UFFICIO TRIBUTI NON EFFETTUA CONTEGGI; IN SOSTITUZIONE E' DISPONIBILE, SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE, UN PROGRAMMA GRATUITO PER EFFETTUARE IL CALCOLO DELL'IMPOSTA, PREDISPORRE E STAMPARE IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO E LA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE IMU 2020, DA PRESENTARE ENTRO IL 30/06/2021.